

STATUTO

"ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA RARI NANTES TRENTO"

Art. 1 Denominazione e sede legale

È costituita un'associazione, ai sensi degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, degli articoli 14 e seguenti del codice civile, della Legge 7 dicembre 2000, n.383, denominata "ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA RARI NANTES TRENTO" (di seguito, per brevità, denominata Associazione). Potrà adottare la sigla: "Rari Nantes Trento a.ps.d.".

L'Associazione ha sede legale a Trento, via Bettini n. 7/a.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda.

Art. 2 Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 3 Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro ed esplica la propria attività principale nell'ambito della Provincia di Trento.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate ed organizzate da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I. cui questa Associazione intende affiliarsi, nonché l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva dilettantistica e l'attuazione di attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale.

Le discipline sportive cui elettivamente l'associazione si rivolge, ma senza escluderne altre, atteso il suo carattere di polisportiva, sono:

- l'esercizio del nuoto e delle attività acquatiche in genere, nonché il loro insegnamento, l'organizzazione di corsi di istruzione e l'organizzazione di gare e tornei ad esse relativi;
- l'esercizio della ginnastica in tutte le sue estrinsecazioni, nonché il suo insegnamento, l'organizzazione di corsi di istruzione e l'organizzazione di manifestazioni ad essa relative;
- l'esercizio del "Triathlon", nonché il suo insegnamento, l'organizzazione di corsi di istruzione e l'organizzazione di manifestazioni ad esso relative.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere, tra l'altro, sia direttamente che indirettamente, attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle suddette discipline sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività economiche e/o ricreative o in ogni modo connesse al tempo libero in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Ove fosse possibile o necessario, l'Associazione, in relazione alle attività elencate, si affilia alle Federazioni Nazionali del C.O.N.I. di rispettiva competenza; l'affiliazione può avvenire direttamente o mediante associazione ad altra Società Sportiva avente analogo oggetto e scopo già affiliata.

Le attività istituzionali sopra menzionate sono svolte in via esclusiva, senza scopo di lucro, nel quadro, con le finalità e l'osservanza della Legge e delle norme e direttive delle Federazioni Sportive Nazionali competenti, del C.O.N.I. e dei suoi Organi.

Le eventuali altre attività che fossero esercitate occasionalmente in connessione con l'oggetto sociale, sono destinate al finanziamento ed al raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative: si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali competenti; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti di tali Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali competenti nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 4 Esercizio sociale e Patrimonio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote sociali versate dai soci;
- b) dai contributi degli associati per i servizi specifici resi nei loro confronti;
- c) dai contributi e dai finanziamenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, di enti pubblici e privati nonché di altre organizzazioni;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da chiunque effettuati;
- e) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo conseguita.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'associazione, nè sono trasmissibili.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Tutti i mezzi finanziari nonchè eventuali avanzi di gestione devono essere impegnati per le finalità istituzionali.

Il patrimonio sociale che residua allo scioglimento dell'Associazione, dovrà essere devoluto esclusivamente ad altre Associazioni affiliate al C.O.N.I., a Federazioni Nazionali affiliate al C.O.N.I., direttamente o tramite Associazioni affiliate.

Art. 5 Associati

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che intendano partecipare alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irrepreensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, nonchè delle Federazioni Sportive Nazionali competenti e dei loro organi.

Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo, evidenziando, oltre agli altri dati richiesti, il recapito di posta elettronica che dovrà essere utilizzato per l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea generale degli associati.

La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio, da comunicare per iscritto, deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Il richiedente, con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa annuale ed i contributi di cui all'art. 4 lettere a) e b) del presente Statuto.

Non è ammessa la trasmissibilità della qualità di associato, nè della quota associativa annuale.

Ogni atto o fatto contrario non esplicano effetti nei confronti dell'Associazione.

Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonchè dell'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione, alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo ed a frequentare la sede sociale e gli impianti sportivi dell'Associazione medesima per godere dei servizi istituzionali.

Art. 6 Categorie di Associati

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) associati ordinari: coloro che, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, e dopo aver pagato la quota associativa annuale e gli altri eventuali contributi, vengono ammessi a far parte della associazione;
- c) associati atleti: coloro che, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, vengono ammessi a far parte dell'associazione e, su decisione del Consiglio Direttivo, possono essere dispensati dal pagamento della quota associativa per meriti sportivi.

Gli associati fondatori, gli associati ordinari e gli associati atleti hanno pari dignità e diritti di voto ed associazionistici, non essendo previsto da questo Statuto alcuna difformità di trattamento tra gli associati, purchè in regola con i versamenti, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera c) del presente articolo per gli associati atleti che si distinguono per meriti sportivi.

Art. 7 Decadenza degli associati

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza dell'obbligo del versamento della quota associativa, previa delibera del Consiglio Direttivo;
- c) radiazione per indegnità, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) decesso.

Si applicano le disposizioni dell'art. 24 del Codice Civile.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

Art. 9 Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante affissione dell'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, agli associati ai quali spetta, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, il diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, ovvero - qualora il numero degli associati a cui spetta il diritto di partecipare alle assemblee sia superiore alle cento unità - mediante pubblicazione della notizia della convocazione in almeno un giornale quotidiano locale; l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La partecipazione all'assemblea può avvenire anche tramite videoconferenza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con i pagamenti richiesti.

Ogni associato ha diritto ad un voto; non è ammessa la possibilità di farsi rappresentare da altri in assemblea.

Art. 10 Compiti dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata per deliberare:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e della relativa relazione annuale del Consiglio Direttivo;

- b) gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) l'approvazione dei regolamenti interni;
- d) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Revisore dei Conti;
- e) l'ammontare della quota associativa e degli eventuali altri contributi di cui all'art. 4 del presente statuto;
- f) su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi di quanto previsto dal presente statuto.

Art. 11 Compiti dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) le modificazioni dello statuto sociale;
- b) in merito agli acquisti, vendite, permuta di beni immobili, nonché ad acquisti, vendite e permuta che comportino investimenti per importi superiori al 40% (quaranta per cento) del patrimonio netto dell'Associazione, salvo il caso di sostituzione di beni mobili utilizzati nell'ordinaria gestione delle attività associative;
- c) l'eventuale scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

L'Assemblea Generale degli associati viene convocata, inoltre, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un decimo degli associati.

Art. 12 Svolgimento delle Assemblee

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza o impedimento egli viene sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea è tenuto a constatare l'identità dei partecipanti, la regolarità dello svolgimento della seduta, il diritto di intervento e di voto.

Egli dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno successivo alla prima; in seconda convocazione, tanto l'assemblea ordinaria, quanto l'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri (Presidente incluso) eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del C.O.N.I. o di qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà dei membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere elettivamente nominato.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, ove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dell'amministrazione dell'Associazione.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva, sociale, amministrativa dell'associazione e su quant'altro stabilito dal presente statuto.

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sull'accoglimento o sull'eventuale rigetto delle domande di ammissione degli associati;
- b) deliberare in merito all'esclusione dall'associazione degli associati morosi nel versamento della quota associativa annuale;
- c) proporre all'assemblea la ratifica del provvedimento di radiazione degli associati per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente statuto;
- d) assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli atleti durante l'attività sociale;
- e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) fissare le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati;
- g) redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
- h) nominare gli istruttori;
- i) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari verso i frequentatori associati;
- j) curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto;
- k) attuare le finalità previste dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Consiglio nomina il Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 15 Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento, nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Egli ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi.

Potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con società, enti pubblici e privati, istituti di credito ed altri soggetti.

Il Presidente cura altresì la corretta e tempestiva esecuzione dei deliberati assembleari e consiglieri. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni ed i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 16 Vicepresidente e Segretario

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea generale degli associati, scegliendolo anche al di fuori degli associati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore dei Conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione del Revisore dei Conti per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato nominato il suo successore.

Il Revisore dei Conti può essere invitato alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile in materia di controllo contabile.

Art. 18 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea delibererà altresì, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

Art. 19 Controversie

Gli associati si impegnano a fare tutto quanto possibile per evitare il ricorso al contenzioso giudiziale per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì a rimettere la decisione dell'eventuale controversia alla competenza di un collegio di tre Probiviri, da nominarsi volta per volta da parte dell'assemblea ordinaria degli associati.

Il lodo assunto dal Collegio dei Probiviri sarà inappellabile.

Art. 20 Norme di rinvio

L'Associazione è obbligata a conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti della F.I.N. e delle altre eventuali Federazioni Sportive Nazionali competenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia di associazioni, della legge n. 383/2000 e dell'art. 90 della legge 285/2002.

F.to Patrizia Tait

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.